

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

FISCO Detrazioni e bonus Tutte le novità del modello 730

di **STEFANO POGGI L.**
e **STEFANO SARUBBI 36**

Nuova partita col Fisco Operazione 730 al via

Da giovedì 30 sarà visibile il precompilato, ma si potrà correggerlo e inviarlo solo a partire dal 15 maggio. Termine ultimo il 30 settembre. Tutte le novità da conoscere

di **STEFANO POGGI LONGOSTREVI***

Nove tappe, tante novità, un lungo percorso di passione ma, con la procedura supersemplificata ormai a regime, il 730 dovrebbe essere più agevole per chi utilizza il fai da te (si veda altro articolo nella pagina a fianco). Benvenuti nella maratona delle tasse. Quella che inizia il 30 aprile, con la visualizzazione del proprio modello 730 precompilato e che entrerà nel vivo dal 15 maggio prima data utile — non ancora confermata — per l'accettazione, modifica ed invio del 730 e si concluderà il 16 dicembre, scadenza per il versamento del saldo Imu. In mezzo ci sono tappe impegnative e molto onerose, come il 16 giugno quando si versa l'acconto Imu 2026, o martedì 30 giugno (pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF delle persone fisiche con o senza partita Iva). Per i titolari di partita Iva quest'anno, salvo successive proroghe, la scadenza per il pagamento del saldo 2025 e primo acconto 2026 è fissata al 30 giugno come per i soggetti senza partita Iva.

E altre meno onerose, ma sempre insidiose, come quelle dedicate alla trasmissione del modello 730 (30 settembre per l'invio diretto dal contribuente o tramite Caf o professionista) o del modello Redditi PF (entro il 2 novembre). I principali appuntamenti sono indicati nel grafico.

La dichiarazione di quest'anno presenta parecchie novità, quasi tutte negative. Bisognerà prestare particolare attenzione alle spese per ristrutturazioni edilizie e per risparmio energetico sostenute nel 2025, data la differenziazione dell'aliquota, che è pari al 50% solo per gli interventi sostenuti dal proprietario o usufruttuario sull'immobile adibito ad abitazione principale, mentre lo sconto scende al 36% in tutti gli altri casi.

Inoltre per chi dichiara più di 75.000 euro, è stato introdotto un limite massimo di spesa, variabile in base all'entità dei redditi e alla composizione del nucleo familiare, sul quale applicare le detrazioni a cui si ha diritto, comprese quelle relative ai bonus

casa pagati nel 2025.

Possono utilizzare il 730 i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi:

- 1) da terreni e/o fabbricati, anche dati in affitto;
- 2) da lavoro autonomo occasionale (senza partita Iva) o per diritti d'autore;
- 3) redditi di capitale non soggetti a ritenuta d'imposta;
- 4) redditi diversi (cessioni di terreni edificabili, attività commerciali occasionali, fabbricati esteri);
- 5) alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (esempio rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti);
- 6) plusvalenze di natura finanziaria (cessioni di crypto-attività, cessioni di partecipazioni che non siano state già assoggettate a imposta sostitutiva da parte della banca depositaria o altro intermediario finanziario).

Nel 730 possono essere indicati anche immobili esteri e attività estere di natura finanziaria (quadro W), le plusvalenze finanziarie e la rivalutazione delle partecipazioni (quadro T), i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni (quadro M), senza dover più compilare i relativi quadri del modello Redditi PF.

Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta che può effettuare il conguaglio direttamente in busta paga (ad esempio le colf di datori di lavoro privati), i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e/



o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso il 730 va presentato con il fai da te online, oppure tramite Caf o professionista abilitato e il rimborso viene eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, ma se dal 730 emerge un debito va versato con il modello F24 direttamente dal contribuente. Coloro che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia, possono compilare il solo modello Redditi PF. Il 730 può, invece, essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi 2025 di una persona deceduta nel 2025 o nel 2026 purché quest'ultima avesse i requisiti richiesti per presentare il 730.

Gli esclusi

Devono compilare obbligatoriamente il modello Redditi PF:

- 1) i titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o rientranti nel regime degli ex minimi o dei forfettari;
- 2) chi ha redditi d'impresa o di partecipazione in società di persone;
- 3) i contribuenti non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026;
- 4) i contribuenti (venditori porta a porta) che presentano anche una tra le dichiarazioni Iva e 770;
- 5) i titolari di alcune tipologie di redditi «diversi» (cessione di aziende);
- 6) gli eredi se la persona deceduta era tenuta a presentare il modello Redditi PF.

**Associazione italiana dottori commercialisti*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lista degli esonerati

Chi può «saltare» l'appuntamento

C'è una folta schiera di contribuenti che possono tranquillamente saltare l'appuntamento annuale con il Fisco. Si tratta di chi nel 2025 ha avuto soltanto:

- 1) redditi da fabbricati e/o terreni non superiori a 500 euro;
- 2) redditi catastali da abitazione principale e pertinenze non soggette a Imu (box, cantina) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli nel medesimo comune dell'abitazione principale), quale che sia il loro importo;
- 3) redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute o da più soggetti ma conguagliati da uno di essi;
- 4) redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, anche se corrisposti da più datori di lavoro e non conguagliati, non superiori a 8.500 euro complessivi, nuovo limite, se il periodo di lavoro o pensione è durato l'intero anno;
- 5) redditi da assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 8.500 euro complessivi;

6) solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni);

7) redditi da lavoro autonomo occasionale o attività commerciale occasionale non superiori a 5.500 euro complessivi;

Anche in caso di esonero, la dichiarazione può essere presentata — ed è sempre consigliabile compilarla — per indicare spese sostenute e oneri deducibili o detraibili ed ottenere il rimborso delle imposte pagate o delle ritenute d'acconto subite.

Sono esonerati dalla dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività con partita Iva) se l'Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro.

S.P.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se si dichiarano più di 75.000 euro

Scatta la tagliola sugli oneri detraibili

Aliquote invariate, ma altra stretta sugli oneri detraibili. Vediamo le principali novità di cui tenere conto nella compilazione del modello 730. Confermati i tre scaglioni di reddito e le rispettive aliquote: fino a 28mila euro l'aliquota è del 23%; oltre 28mila e fino a 50mila euro si paga il 35%; oltre 50mila euro (terzo scaglione) l'aliquota sale al 43%.

Attenzione. La riduzione al 33% dell'aliquota del secondo scaglione, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, varrà dalla dichiarazione 2027.

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, si applica anche quest'anno una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per le voci detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie. Come ad esempio: interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale; spese per istruzione universitaria o frequenza scolastica; spese veterinarie; spese funebri. In pratica, tali spese non sono detraibili per il 2025 fino a 1.368

euro complessivi (il 19% di 1.368 euro è pari a 260 euro).

Ma non è finita qui. Da questa dichiarazione scatta un ulteriore giro di vite sugli oneri detraibili per i contribuenti con redditi medio-alti. Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, dal 2025 gli oneri e spese detraibili si potranno scontare dall'Irpef solo fino ad un ammontare complessivo massimo variabile in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico. Sono escluse dalle limitazioni: spese sanitarie; somme investite in start-up e Pmi innovative; interessi su mutui ipotecari prima casa stipulati entro il 2024; quote annue delle spese per bonus edilizi e risparmio energetico sostenute fino al 2024; premi di assicurazione sostenuti per contratti stipulati entro il 2024. Il taglio inciderà soprattutto sui contribuenti che hanno effettuato nel 2025 interventi di ristrutturazione sugli immobili.

S. P. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle agevolazioni

Bonus casa, slalom tra le aliquote

Il rebus dei bonus casa. Con i continui cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni, è difficile capire l'esatta misura dello sconto fiscale a cui si ha diritto. Vediamo di riepilogare le principali regole del gioco.

Ristrutturazioni edilizie. La detrazione per le spese effettuate nel 2025 spetta nella misura del 50% solo se sono state sostenute dai proprietari o usufruttuari per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tutti gli altri casi, incluso quello del coniuge o familiare convivente, ma non proprietario né usufruttuario, l'aliquota scende al 36%. Bisogna quindi prestare molta attenzione alle informazioni inserite nel 730 precompilato e verificare la percentuale di detrazione, prima di confermare eventualmente i dati. Invariato il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Risparmio energetico. Per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici o di installazione di impianti fotovoltaici effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni

condominiali, si applica la detrazione del 65%. Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo, da parte di chi presta l'assistenza fiscale.

Spese scolastiche. Dal 2025 sale a 1.000 euro l'importo massimo di spese scolastiche detraibili, incluse quelle per la mensa, per ciascun alunno o studente, per la frequenza di scuole dell'infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado, per le scuole pubbliche o paritarie private.

Locazioni brevi. I redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% in caso di opzione per la cedolare secca. L'imposta è ridotta al 21% per i redditi relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente.

Bonus mobili. Il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è confermato in 5.000 euro. La detrazione spetta nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate annuali.

S. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio richiedere gli sconti dimenticati

Mai accettare a scatola chiusa

Chi presenta il «730 precompilato» si trova ogni anno davanti a un dilemma: è meglio accettare il modello già predisposto, senza modificarlo, per non incorrere in controlli successivi ed eventuali recuperi con sanzioni ed interessi, oppure è opportuno rettificare o integrare i dati delle spese se non sono completi? Un dubbio infondato: per chi presenta il «fai da te» gli eventuali controlli saranno solo sulle spese modificate. E chi si avvale del Caf o professionista abilitato, se ha le carte in regola non ha nulla da temere se rettifica la dichiarazione per inserire spese da detrarre o dedurre in misura superiore a quella riportata sul precompilato (in questo caso, non vi saranno comunque controlli sulle spese sanitarie non modificate).

Il 730 precompilato, inoltre, può non essere del tutto aggiornato. I dati provengono dai diversi percettori delle spese indicate nel quadro E - strutture sanitarie, singoli professionisti, amministratori di condominio, banche, compagnie di assicurazioni, università, Inps, casse pre-

videnziali e così via - ma potrebbero non essere del tutto completi: non tutti potrebbero aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli importi incassati a fronte delle prestazioni, senza trascurare che anche i contribuenti potevano rifiutare l'invio dei dati (che in tal caso non vengono riportati).

Per le spese di ristrutturazione e risparmio energetico su parti comuni è importante verificare la percentuale di detrazione indicata dall'amministratore di condominio, perché se sono sostenute dal proprietario per la propria abitazione principale danno diritto al 50% di detrazione e non al 36%. E l'elenco potrebbe continuare con i dati non ancora del tutto incrociabili: erogazioni liberali alle Onlus e spese d'istruzione (corsi a pagamento, viaggi d'istruzione), assegni di mantenimento all'ex coniuge. Accettando il 730 a scatola chiusa, insomma, si rischia di perdere qualche sconto fiscale.

S. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA